



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>RUVOLO</u> | <u>MICHELE</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FAZZI</u> | <u>LIBORIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SANFILIPPO</u> | <u>SALVATORE CRISPINO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 440/2018
depositato il 02/08/2018

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2017/3T/004209 REGISTRO 2017
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2018/3T/000006 REGISTRO 2018
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2018/3T/000007 REGISTRO 2018
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
CONTRADA FERRANTE PALAZZO ARCADE 94100 ENNA

proposto dai ricorrenti:

SCUDERI VINCENZO
VIA SARDEGNA 3B 94100 ENNA EN

difeso da:

MOTTA GABRIELLA
VIA TRAPANI 2 94100 ENNA EN

difeso da:

RAMPELLO FABIO FRANCESCO
VIA TRAPANI 2 94100 ENNA EN

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 440/2018

UDIENZA DEL

14/12/2018 ore 09:30

N° 992/2018

PRONUNCIATA IL:

14/12/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/12/2018

Il Segretario
Filippo Bruno



FATTO E DIRITTO

Con il ricorso n. 440/2018 Vincenzo Scuderi proponeva ricorso avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta - irrogazione delle sanzioni notificati ai rispettivi contribuenti in data 14.2.2018 ed in data 22.2.2018 e di seguito elencati:

1. Avviso n. 2018/3T/000006/000/001/002 per la somma complessiva di euro 231,96 di cui 191,96 a titolo di sanzioni ed euro 40,00 per spese di notifica;
2. Avviso n. 2018/3T/000007/000/001/002 per la somma complessiva di euro 231,96 di cui euro 191,96 a titolo di sanzioni ed euro 40,00 per spese di notifica;
3. Avviso n. 2017/3T/004209/000/001/002 per la somma complessiva di euro 221,96 di cui 191,96 a titolo di sanzioni ed euro 30,00 per le spese di notifica;

Il ricorrente lamentava, in particolare:

- illegittimità e /o nullità degli avvisi per violazione di legge ex art.21-octies L.N.241/1990- Violazione dei principi di legalità e tassatività art. 3 D.Lgs. 472/1997;
- illegittimità e/o nullità degli avvisi per violazione di legge ex art. 21-octies L.N. 241/1990- Colpevolezza, non punibilità, gradualità- ex artt.5,6, e 7 del D.Lgs. 472/97, nonché violazione del principio del buon andamento ex art. 97 Cost;
- violazione dell'art. 7, L. 241/1990- Errata/Contraddittoria/Insufficiente motivazione;

L'Agenzia delle Entrate si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva decisa all'udienza del 14.12.2018.

^^^^

Il ricorso merita accoglimento.

Parte ricorrente ha provato l'assenza di una condotta colposa avendo in ricorso chiarito le ragioni della ritardata registrazione e del calcolo delle sanzioni, compreso l'impiego della piattaforma Entratel.

Ora, a seguito dell'errata quantificazione delle sanzioni, l'Amministrazione non avrebbe dovuto applicare la sanzione per la fattispecie dell'omessa registrazione e far decadere il contribuente dal beneficio del ravvedimento operoso, ma avrebbe dovuto sanzionare la sola condotta consistente nell'errato o parziale pagamento della sanzione.

Invero, la registrazione era stata comunque effettuata e il tributo era stato comunque pagato. La questione riguardava soltanto l'importo delle sanzioni corrisposte. E l'errore nella quantificazione delle sanzioni non comporta la decadenza del contribuente dai benefici del ravvedimento operoso.

A quanto detto si aggiunga che il pagamento di 8,04 euro di sanzioni invece che 22,22 euro è condotta che non giustificava, tenuto conto del principio di proporzionalità delle sanzioni in

relazione al tipo di violazione commessa ed alla gravità della condotta, l'applicazione di una sanzione di euro 200,00.

Il contribuente, infatti, aveva effettuato la registrazione ed aveva pagato il tributo. Egli non ha voluto sottrarsi al pagamento del tributo.

Il ravvedimento insufficiente sotto il profilo di interessi e sanzioni non comporta l'inefficacia del ravvedimento se è evidente che il contribuente vuole regolarizzare la propria posizione. Non viene qui in questione un ravvedimento operoso parziale, non ammesso, ma un errore nella quantificazione delle sanzioni ai fini del ravvedimento. E ciò è reso evidente anche dal particolarmente ridotto importo della somma non pagata a titolo di sanzioni dal contribuente.

In conclusione, il ricorso va accolto.

La particolarità della fattispecie porta alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite.

Enna, 14.12.2018

Il Presidente est.
Michele Ruvolo

